

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2019-389 del 28/01/2019 |
| Oggetto | Marchesini S.r.l., Castel San Pietro Terme (BO), sede legale ed impianto in Via Piemonte, 24, Osteria Grande, in Comune di Castel San Pietro Terme (BO). Autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m., relativa ad impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, sito in Via Piemonte, 24, Osteria Grande, in Comune di Castel San Pietro Terme (BO). Rinnovo |
| Proposta | n. PDET-AMB-2019-301 del 22/01/2019 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | PATRIZIA VITALI |

Questo giorno ventotto GENNAIO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE
(AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA)
Unità Rifiuti

IL RESPONSABILE DELL'AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Oggetto:

Marchesini S.r.l., Castel San Pietro Terme (BO), sede legale ed impianto in Via Piemonte, 24, Osteria Grande, in Comune di Castel San Pietro Terme (BO).

Autorizzazione unica relativa ad impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, sito in Via Piemonte, 24, Osteria Grande, in Comune di Castel San Pietro Terme (BO).

Rinnovo

C.F. 00288930373

Operazione di recupero (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06): R 3, R12, R13

Operazione di smaltimento (Allegato B parte IV al D.Lgs. 152/06): D15

determina:

1. di autorizzare Marchesini S.r.l, Castel San Pietro Terme (Bologna), nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla gestione dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi, sito in Via Piemonte, 24, Osteria Grande, in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), nel rispetto delle condizioni riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento che ne è parte integrante e sostanziale;
2. entro il 9/03/2019 Marchesini S.r.l., Castel San Pietro Terme (BO) dovrà prestare garanzia finanziaria a favore di ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia-Romagna, Via Po, 5, Bologna in conformità alla Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n° 1991 del 13/10/2003, estendendo la polizza assicurativa esistente o prestando nuova garanzia secondo uno dei seguenti modi previsti dalla Legge 10 giugno 1982 n° 348 art. 1:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 49 comma 1 lett. c) del D.lgs n. 481/1992, in conformità allo schema di cui all'Allegato B alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;
- polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio, della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, in conformità allo schema di cui all'Allegato C alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di ARPAE la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata nel presente atto autorizzativo;

L'ammontare della garanzia finanziaria è fissato in € 58.800,00 (cinquantottomila ottocento/00)

La garanzia finanziaria dovrà avere validità per tutta la durata dell'autorizzazione oppure per la durata dell'attività, se più breve della durata dell'autorizzazione, fino ai successivi due anni dalla data di cessazione dell'attività;

In alternativa, potrà essere prestata garanzia finanziaria di durata quinquennale maggiorata di ulteriori due anni, per complessivi sette anni, fermo restando che, entro il

termine di durata della stessa, dovrà essere prestata nuova garanzia pena la revoca dell'autorizzazione per il venir meno dei requisiti oggettivi, previa diffida.

ARPAE Sac di Bologna Bologna si riserva la facoltà di chiedere almeno 180 giorni prima della scadenza dei termini di cui al punto e), con provvedimento motivato, il prolungamento della validità della garanzia finanziaria qualora emergano, a seguito delle verifiche che devono essere fatte dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alle suddette attività di gestione dei rifiuti.

da atto che:

3. le spese istruttorie, quantificate in € 917,00 (*novacentodiciasette/00 euro*), per l'istanza di autorizzazione unica ai sensi del d.lgs 152/2006 e s.m., secondo il tariffario regionale ARPAE, sono state rimosse, in data 7/08/2018 tramite bonifico bancario sul conto intestato ad ARPAE SAC di Bologna;

stabilisce che:

4. copia del presente provvedimento deve essere conservato ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
5. il Servizio Territoriale di ARPAE è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e seguenti della L.R. 44/95, di eseguire i controlli ambientali;
6. demanda all'Unità Rifiuti ARPAE Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di dare tempestiva comunicazione alla società Marchesini S.r.l, in qualità di gestore dell'impianto, al Comune di Castel san Pietro Terme ed all'Ausl Imola quali enti interessati, dell'emissione del presente provvedimento e degli estremi autorizzativi che ne consentano l'accesso sul sito web istituzionale di ARPAE (www.arpae.it);
7. rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale

di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

1. Motivazioni e descrizione del procedimento

- 1.1 Marchesini S.r.l. svolge l'attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi sita in Via Via Piemonte, 24, Osteria Grande, Castel San Pietro Terme (BO), in virtù delle seguenti autorizzazioni:
- a) iscrizione al registro provinciale delle imprese di recupero di rifiuti rilasciata con determina dell'ARPAE Sac Bologna DET-AMB-2018-3978 del 2/08/2018, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs 152/2006 (*procedura semplificata*);
 - b) atto dirigenziale della Provincia di Bologna P.G. n. 62170 del 16/02/2009 modificata con atto dirigenziale della Provincia di Bologna P.G. n. 30337 del 1/03/2013, rilasciate ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 (*procedura ordinaria*).

L'atto di cui alla lett. a) disciplina il recupero di rifiuti a base cartacea, per una capacità ricettiva di 50.000 t/a per la produzione di EoW (end of waste) (operazione R3) e la messa in riserva (R13) di una serie di tipologie di rifiuti non pericolosi principalmente riferibili a vetro, rottami ferrosi e non ferrosi, cavi, plastica, inerti, legno, pneumatici e toner, per complessivi 9.635 t/a , successivamente destinati ad altri impianti di recupero

Gli atti di cui alla lett. b), oggetto del presente rinnovo, disciplinano un'attività marginale alla prima che riguarda lo stoccaggio di rifiuti destinati a successivo smaltimento D15, autorizzato con atto dirigenziale della Provincia di Bologna P.G. n. 62170 del 16/02/2009), costituiti da rifiuti tessili (CER: 200110, 200111) e scarti di produzione di cartiere (CER 030307), per un quantitativo stoccato istantaneamente di 55 t, nonché il recupero (R12 ed R3) di rifiuti misti non pericolosi (CER 150105, 150106, 170904, 191201), autorizzato con atto dirigenziale della Provincia di Bologna P.G. n. 62170 del 16/02/2009, per un quantitativo di 6.500 t/a

- 1.2 In data 7/08/2018 Marchesini S.r.l. ha presentato¹ domanda di rinnovo dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m., emanata con atto dirigenziale della Provincia di Bologna P.G. n. 62170 del 16/02/2009 modificata con atto dirigenziale della Provincia di Bologna P.G. n. 30337 del 1/03/2013.

¹Agli atti PGB0/2018/18330, 18331 e 18333

Nella domanda di rinnovo la ditta dichiara di non prevedere alcuna modifica all'autorizzazione vigente. Dichiara altresì di aver ricevuto in data 9/08/2016 il certificato prevenzione incendi dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, con scadenza in data 9/08/2021.

1.3 L'impianto è costituito, nel suo complesso, da un capannone e da un'area cortiliva esterna. Dentro il capannone si svolgono le operazioni di stoccaggio dei rifiuti in cumuli, operazioni di prima selezione e cernita di frazioni estranee e la successiva lavorazione, consistente in una selezione manuale un po' più approfondita sui nastri trasportatori e la pressatura o la triturazione dei materiali selezionati e dei sovvalli.

Sono presenti tre linee di lavorazione:

- la linea L1 dotata di zona di scarico dei rifiuti, di tramoggia di alimentazione, nastro trasportatore e pressa, per la lavorazione di diverse tipologie di rifiuti, principalmente costituite da rifiuti a base di carta, plastica e legno;
- la linea L2 dotata di zona di scarico dei rifiuti, di tramoggia di alimentazione, nastro trasportatore, pressa e tritratore, per la lavorazione esclusiva di rifiuti a base di carta

Queste due linee di lavorazione fanno parte dell'attività autorizzata con l'atto di iscrizione al registro provinciale delle imprese di recupero di cui alla precedente lett. a). L'unica tipologia di rifiuto autorizzata in procedura ordinaria, con l'atto di cui alla precedente lett. b,) che viene lavorata nella linea L2, è il rifiuto identificato dal CER 191201

- la linea L3, anch'essa dotata di zona di scarico dei rifiuti, di tramoggia di alimentazione, nastro trasportatore e pressa, lavora i rifiuti misti identificati dai CER 150105, 150106, 170904 ed eventualmente anche dal CER 191201, come detto sopra, se non è lavorabile nella linea L2 perché troppo "sporca".

Detta linea è autorizzata in procedura ordinaria con l'atto di cui alla lett. b) ed è oggetto del presente provvedimento di rinnovo

Le linee di lavorazione sono dotate, in corrispondenza delle tramogge di alimentazione delle presse e del tritratore, di bocche di aspirazione che, attraverso una condotta, convogliano le polveri eventualmente prodotte, ad un sistema di abbattimento a secco con filtri a maniche (emissione E1)

Le operazioni di stoccaggio delle balle di carta, dei rifiuti plastici e legnosi selezionati, dei sovvalli di risulta delle lavorazioni (CER 191212) e di tutta una serie di rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva, sono svolte in parte all'interno del capannone ed in parte nell'area cortiliva dove sono stoccati esclusivamente in cassoni. L'area cortiliva viene pertanto utilizzata come area di transito e non di lavorazione né di stoccaggio in cumuli.

Nell'area cortiliva esterna al capannone è previsto anche lo stoccaggio in n. 2-3 cassoni scarrabili dei rifiuti tessili (CER: 200110, 200111) e degli scarti di produzione di cartiere (CER 030307), per un quantitativo depositato istantaneamente di 55 t,

Poichè l'area cortiliva è adibita esclusivamente a zona di transito degli automezzi e di stoccaggio dei rifiuti in cassoni, le acque meteoriche di dilavamento del piazzale cortilive sono considerate acque bianche e recapitano, unitamente alle acque dei pluviali del capannone nella pubblica fognatura di Via Piemonte, dopo l'unione con le acque nere prodotte dai servizi igienici annessi al capannone;

1.4 In data 22/08/2018² e 3/09/2018³ è stata convocata la prima seduta della Conferenza di servizi che si è tenuta il 20/09/2018 con la partecipazione di ARPAE SAC Bologna e Distretto Territoriale di Imola e del proponente.

Come riportato nel verbale⁴, la conferenza si è conclusa esprimendo parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione e confermando sostanzialmente le prescrizioni dell'atto dirigenziale della Provincia di Bologna P.G. n. 62170 del 16/02/2009 modificata con atto dirigenziale della Provincia di Bologna P.G. n. 30337 del 1/03/2013, con le seguenti ulteriori condizioni:

- a) l'aggiunta di una prescrizione sulla resa minima di recupero delle linee di selezione L2-L3 destinate ai rifiuti multimateriali identificati dai seguenti CER: 150105, 150106, 170904, 191201, in analogia a quanto prescritto per impianti simili di selezione di rifiuti multimateriali. In specifico è prescritta una soglia minima di recupero del 50%, su base annua, dato dal rapporto tra il peso dei rifiuti o le materie prime secondarie (EoW) prodotti

²Agli atti PGBO/2018/19154

³Agli atti PGBO/2018/19856

⁴Agli atti PGBO/2018/25759 del 31/10/2018

dalla selezione e trattamento, destinati al recupero o riutilizzo/riciclo e il peso dei rifiuti totali in ingresso all'impianto identificati dai CER 150105, 150106, 170904, 191201.

b) l'aggiunta dell'operazione R13 all'operazione D15 già autorizzata, riferita ai rifiuti identificati per consentirne l'invio anche ad impianti di recupero.

1.5 Poiché l'autorizzazione unica sostituisce, in base all'art. 208 comma 5 del d.lgs 152/2006 e s.m.," *autorizzazioni, concessioni, visti, pareri e nulla osta di organi regionali, provinciali, comunali*, detta autorizzazione sostituisce anche l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in pubblica fognatura, l'autorizzazione all'emissione in atmosfera ed è comprensiva della valutazione di impatto acustico ;

1.6 Si considerano acquisiti favorevolmente i pareri del Comune di Castel San Pietro Terme e dell'Ausl di Imola che, regolarmente convocati alla conferenza di servizi, non vi hanno partecipato né hanno trasmesso alcun parere;

1.7 Al fine di garantire un analogo approccio valutativo ad impianti di gestione similari si propone, inoltre, l'aggiunta delle seguenti prescrizioni o raccomandazioni non specificamente indicate nella relazione tecnica allegata alla domanda, né riportate nel verbale della conferenza di servizi:

a) Si ritiene opportuno prescrivere un'altezza massima dei rifiuti e dell'EoW stoccati all'interno del capannone di 4 m, considerandola sostanzialmente in linea agli indirizzi operativi espressi nella Circolare Ministero Ambiente prot. n. 0004064 del 15/03/2018, tenuto conto di analoghe attività di stoccaggio presenti sul territorio;

b) in corrispondenza o a valle del pozzetto finale di raccolta delle acque meteoriche ricadenti sul piazzale e prima dell'unione con le acque nere, sia installata idonea saracinesca o paratia di chiusura; detta paratia/saracinesca usualmente mantenuta aperta, dovrà essere immediatamente chiusa nel caso di spandimenti accidentali sul piazzale che possano interessare la fognatura comunale oppure su disposizione degli organi di intervento /es Vigili del Fuoco) in caso di spandimento sul piazzale di acque di spegnimento incendio.

Detto dispositivo dovrà essere installato entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

- c) Siano introdotte le seguenti informazioni in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro

Siano predisposte e diffuse agli operatori coinvolti, le procedure da mettere in atto in caso di eventi accidentali quali lo sversamento di sostanze inquinanti sul piazzale (ad esempio: carburanti dei mezzi utilizzati per la movimentazione dei rifiuti, oli o altre sostanze in fase di esercizio, ecc.);

Sia fornita la necessaria informazione agli addetti impegnati nelle operazioni di gestione dei rifiuti sull'opportunità di essere sottoposti a immunoprofilassi attiva (es. vaccinazione antitetanica, ecc.);

Siano utilizzati macchinari ed attrezzature conformi alla direttiva macchine (D.Lgs 17/2010), dotati di marcatura CE e dichiarazione di conformità, da adoperarsi negli stretti limiti di utilizzo e manutenzione previsti dai rispettivi costruttori;

Sia rispettato quanto disposto dal DLgs 81/2008, fermo restando che l'istanza e la relativa documentazione inviata assolve l'obbligo di comunicazione all'Organo di Vigilanza, di cui all'art. 67 del d.lgs 81/2008 (*notifica per nuovi insediamenti produttivi*);

- 1.8 E' attualmente vigente una garanzia finanziaria consistente in polizza assicurativa emessa da Milano Assicurazioni con n. 7875101354231 del 22/09/2009 ed appendice del 1/1072013, di importo pari a 78.000 euro, valida fino al 9/03/2021.

L'importo della garanzia finanziaria va ora ricalcolato tenendo conto che lo stabilimento aziendale è in possesso di certificato ambientale Uni En Iso 14001 valido dal 2/03/2017 al 25/02/2020, emesso da TUV Italia con n. 50 100 12415 Rev 1. Detta certificazione da diritto ad un'esenzione pari al 40%.

| Operazioni | t/a | t | euro/t | calcolo | Importo minimo | Importo da pagare |
|---------------------------------|------|----|--------|---------|----------------|-------------------|
| R3-R12 rifiuti non pericolosi | 6500 | | 12 | 78.000 | 75.000 | 78.000 |
| R13/D15 rifiuti pericolosi | | 10 | 140 | 1.400 | 20.000 | 20.000 |
| Totale con la riduzione del 40% | | | | | | 58.800 |

L'importo totale della garanzia è pari a 58.800,00 euro.

- 1.9 In data 9/08/2018 (prot. n. PRBOUTG 0079576_20180809) il Ministero dell'Interno ha comunicato che a carico della Marchesini S.r.l., Castel San Pietro Terme (Bologna) e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs 159/2011, non sussistono, alla data odierna, le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs 159/2011
- 1.10 La relazione tecnica conclusiva della Conferenza di Servizi⁵ propone conclusivamente il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione unica alla Società Marchesini S.r.l., Castel san Pietro Terme, relativa alla gestione di impianto di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi sito sito in Via Piemonte, 24, Castel San Pietro Terme (BO) con una serie di prescrizioni recepite nel presente provvedimento;
- 1.11 La L. R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale di competenza regionale.

Il Responsabile ARPAE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
dott. ssa Patrizia Vitali
(lettera firmata digitalmente)

⁵ Agli atti PGBO/2019/7279 del 16/01/2019

Allegato 1 – Prescrizioni

a) Interventi da attuare

Siano attuati i seguenti interventi secondo la seguente tempistica e condizioni:

- installazione, entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento autorizzativo, di idonea saracinesca o paratia di chiusura da porre in corrispondenza o a valle del pozzetto finale di raccolta delle acque meteoriche, immediatamente prima del pozzetto di cacciata ove le acque bianche si uniscono con le acque nere;

b) Durata dell'autorizzazione :

L'autorizzazione unica è valida fino al 18/02/2029³.

L'autorizzazione è rinnovabile. A tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata domanda all'autorità competente che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.

c) Tipologie di rifiuti conferibili all'impianto:

I rifiuti ammessi all'impianto sono i seguenti:

Rifiuti non pericolosi:

| CER | DESCRIZIONE |
|--------|---|
| 030307 | Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone |
| 150105 | imballaggi in materiali compositi |
| 150106 | imballaggi in materiali misti |
| 170904 | rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903* |
| 191201 | carta e cartone |
| 200110 | abbigliamento |
| 200111 | prodotti tessili |

³ Dieci anni decorrenti dalla data di scadenza della precedente autorizzazione rilasciata con determina dirigenziale della Provincia di Bologna PG 62170 del 16/02/2009 dalla data di rilascio della determina. Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i.

d) **Quantità di rifiuti conferibili all'impianto e capacità di stoccaggio istantaneo:**

La quantità massima di rifiuti conferibili all'impianto è di 6.500 tonn/anno.

e) **Limitazioni su talune tipologie di rifiuti in funzione dell'operazione di recupero/smaltimento effettuata**

Fermo restando quanto prescritto al punto lett. e), sono ammissibili:

- un quantitativo massimo di 6.500 t/a di rifiuti identificati dai CER 150105, 150106, 170904, 191201 destinati all'operazione di recupero R12;
- un quantitativo massimo di 500 t/a e 10 t/giorno di rifiuti identificati dal CER 191201, destinati all'operazione R3;
- uno stoccaggio istantaneo massimo di 55 mc dei rifiuti identificati dai CER 030307, 200110 e 200111, destinati alle operazioni R13 e D15

f) **Specifiche sull'operazione R3 relativa ai rifiuti a base cartacea**

Le operazioni di recupero R3, consistenti nella selezione e pressatura, svolte sui rifiuti a base cartacea devono produrre materiali cessati dalla qualifica di rifiuto (EoW), ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs 152/2006 e s.m., con specifico riferimento ai commi 1 e 3, e pertanto prodotti per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643 o carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate;

g) **Specifiche sull'operazione di recupero R12**

L'operazione di recupero R12 sia essenzialmente esercitata per svolgere la selezione e la cernita manuale e meccanica, nonché la pressatura di rifiuti misti, composti da diverse merceologie;

h) **Obiettivi di recupero**

Sia garantita una percentuale minima di recupero dei rifiuti identificati dai CER 150105, 150106, 170904, 191201 e lavorati nelle linee di selezione L2-L3, pari almeno al 50% in peso rispetto al totale dei rifiuti conferiti all'impianto, su base annua⁴.

⁴ Si intende l'anno civile da calendario dal 1 gennaio al 31 dicembre

L'obiettivo è calcolato come rapporto tra la somma del quantitativo annuo di EoW e di rifiuti in uscita dall'impianto destinati ad impianti di recupero (da R1 a R13), a numeratore, ed il quantitativo dei medesimi rifiuti in ingresso all'impianto, a denominatore

Il gestore dell'impianto dovrà fornire ad ARPAE reports trimestrali che riportino i quantitativi di rifiuti in ingresso all'impianto, distinti per classe merceologica e CER, ed i quantitativi di EoW (materiali cessati dalla qualifica di rifiuto) e di rifiuti in uscita dall'impianto, distinti per classe merceologica e CER (per i rifiuti). Per i rifiuti in uscita dall'impianto viene chiesto anche l'indicazione del codice di recupero (da R1 a R13) e la denominazione sociale e luogo dell'impianto di prima destinazione.

i) **Stoccaggi e movimentazioni**

- lo stoccaggio e la lavorazione dei rifiuti avvenga nel sostanziale rispetto degli spazi individuati nel lay out⁵; al fine di garantire il rispetto delle tavole del lay-out impiantistico allegato alla presente autorizzazione, esse siano apposte in uno o più punti dello stabilimento, in maniera visibile agli operatori;
- durante le operazioni di movimentazione dei rifiuti e delle materie prime secondarie prodotte, siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale;
- fermo restando i limiti di stoccaggio eventualmente previsti nella certificazione di prevenzione incendi rilasciata dal Comando provinciale dei VV.FF., l'altezza massima dei cumuli di rifiuti/EoW combustibili stoccati alla rinfusa o impilati all'interno del capannone (in particolare materiale cartaceo, plastica, legno) deve essere di 4 metri; detti cumuli dovranno comunque essere gestiti in modo tale da impedire la caduta accidentale di materiale;

⁵ Allegata all'istanza di modifica dell'autorizzazione agli atti Provincia di Bologna PG 117245/2012 e 181601/2012

- siano tenute sempre distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti conferiti da quelle dei rifiuti prodotti dalle operazioni di cernita e di selezione e da quelle degli *EoW*/prodotti commercializzabili, come indicato nel lay-out rifiuti allegato all'istanza;
- le diverse aree di stoccaggio dei rifiuti siano identificate con apposite targhe/etichette rimovibili o altri dispositivi di identificazione, con l'indicazione del CER e delle caratteristiche merceologiche nel caso di materiali cessati dalla qualifica di rifiuto (end of waste – EoW), in modo da garantire una gestione ordinata degli stoccaggi e la corretta collocazione dei rifiuti al loro interno;
- sul piazzale esterno possono essere stoccati esclusivamente contenitori dotati di idonea copertura per la protezione dagli agenti atmosferici e non possono essere stoccati rifiuti in cumuli a terra; qualora, nel corso della movimentazione dei rifiuti in fase di scarico e di carico si verificano spandimenti dei rifiuti sul piazzale, il gestore dovrà provvedere immediatamente al loro sgombero e pulizia, anche mediante l'utilizzo di appositi materiali assorbenti da tenere sempre a disposizione in un luogo vicino
- i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere in condizioni di conservazione tali da garantirne la tenuta e dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche;
- i contenitori mobili siano provvisti di dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
- i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;

j) **Manutenzioni ed altre prescrizioni generali:**

- Al fine di garantire le migliori condizioni possibili di lavoro, e l'igienizzazione delle aree di stoccaggio, dovrà essere garantita, all'occorrenza, la pulizia della pavimentazione del capannone e dei piazzali esterni;

- L'impianto sia sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni impermeabili;
- L'attività dell'impianto si svolga in orari, tali da evitare disturbi e disagio al vicinato, nel rispetto del regolamento comunale in materia;
- La recinzione perimetrale sia sempre mantenuta efficiente;

k) **Adempimenti in caso di chiusura dell'attività**

- Qualora il Gestore decida di cessare l'attività, deve preventivamente effettuare la comunicazione di fine attività fornendo altresì un crono-programma di dismissione e la descrizione degli interventi previsti
- In ogni caso, il Gestore dovrà provvedere almeno alle seguenti operazioni:
 - rimozione dei rifiuti e dei prodotti commercializzabili;
 - pulizia dei locali, delle pavimentazioni, delle reti fognarie e bonifica delle eventuali vasche interrato e serbatoi presenti ;
 - altre eventuali operazioni rese necessarie dalla destinazione d'uso dell'area
- Al termine delle attività di ripristino dello stato dei luoghi preventivamente all'avvio dell'attività di gestione, il gestore dovrà trasmettere una relazione tecnica che illustri e documenti lo stato di conservazione dell'installazione nel suo complesso e delle relative dotazioni fisse non rimosse, e la presenza o assenza di potenziali fonti di inquinamento del suolo/sottosuolo e delle acque sotterranee (reti fognarie, tubazioni interrato, serbatoi interrato, vasche di tenuta, ecc.); sulla base di dette verifiche, il gestore valuterà se presentare o meno all'autorità competente un piano di indagine ambientale preliminare finalizzato a verificare la presenza o meno di inquinamento del suolo/sottosuolo e delle acque sotterranee.

l) Gestione delle acque dei coperti, delle acque reflue meteoriche di dilavamento dell'area cortiliva adibita a mero transito e parcheggio di mezzi e stoccaggio di rifiuti in contenitori a tenuta, e delle acque reflue domestiche dei servizi igienici con scarico nella fognatura di Via Piemonte

- Le opere di allacciamento alla rete fognaria devono essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tubazioni, sifone tipo Firenze, ecc.;
- I pozzetti di ispezione e prelievo dovranno essere conformi allo schema indicato nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, tali cioè da consentire il prelievo delle acque per caduta, opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura del personale addetto al controllo;
- Tutti i rifiuti originati dalla pulizia della fossa imhoff e della rete fognaria dovranno essere conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dovrà essere resa disponibile ai controllo del gestore del servizio idrico integrato;
- L'Ente gestore, a mezzo di incaricati, può in qualunque momento effettuare sopralluoghi nello stabilimento con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- la paratia/saracinesca installata in corrispondenza o a valle del pozzetto finale di raccolta delle acque meteoriche prima dell'unione con le acque nere, sia mantenuta usualmente aperta e sia chiusa nel caso di spandimenti accidentali sul piazzale che possano interessare la fognatura comunale oppure su disposizione degli organi di intervento /es Vigili del Fuoco) in caso di spandimento sul piazzale di acque di spegnimento incendio;

m) Avvertenze generali sugli scarichi delle acque reflue:

- Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità

dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;

- Nel caso si verificano imprevisti che possano modificare provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, il Titolare della presente autorizzazione è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di sicurezza atti a limitare i danni al ricettore, dandone immediata e contestuale comunicazione al gestore del servizio idrico integrati (HERA S.p.A.) ed all' A.R.P.A.E competente, indicando le cause dell'imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo, dandone comunicazione alla ditta ed all'ARPAE competente;

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali e regionali.

n) **Emissioni in atmosfera relative al punto di emissione E1.**

Marchesini S.r.l. dovrà attenersi alle seguenti modalità di controllo e autocontrollo:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: impianto di selezione rifiuti

| | | |
|-----------------------|-------|--------------------|
| Portata massima | 12300 | Nm ³ /h |
| Altezza minima | 10 | m |
| Durata | 8 | h/g |
| massima | | |
| sezione | 0,126 | m ² |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | | |
|-----------------------------|----|--------------------|
| Materiale particolare | 10 | mg/Nm ³ |
|-----------------------------|----|--------------------|

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con percentuale di rendimento dichiarata > 90%

Prescrizioni generali

- Il punto di emissione E1 sia sottoposto ad autocontrolli con frequenza minima annuale;
- L'impianto di abbattimento relativo alle polveri dovrà essere dotato di misuratori istantanei di pressione differenziale in grado di misurare il corretto funzionamento dei filtri a tessuto; dovrà essere garantita un'efficienza di abbattimento superiore al 90%; a tal fine dovrà essere verificato l'intervallo di pressione differenziale che garantisce detto grado di efficienza;
- Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:
 - Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003;
 - Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
 - Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.
- Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura

posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

- I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto dall'autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme

tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "*Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni*" e Rapporto ISTISAN 91/41 "*Criteri generali per il controllo delle emissioni*") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

- I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.
- Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato della Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.
- Ai sensi dell'art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, la Ditta è tenuta all'osservanza della periodicità annuale; la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae e firmate dal Responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti. È facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione su supporto cartaceo numerato e vidimato da Arpae. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

- Ulteriori informazioni in merito alle caratteristiche del punto di campionamento sono disponibili al sito web di Arpae: http://www.arpae.emr.it/dettaglio_documento.asp?id=2820&idlivello=26 (*Campionamento delle emissioni convogliate - Aspetti operativi*)
- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi -Testo Unico sulla sicurezza del lavoro).
- Tutti i punti di emissione dovranno avere l'identificazione, con scritta a vernice indelebile, del numero dell'emissione e del diametro del camino sul relativo manufatto.
- Le bocche dei camini dovranno risultare più alte di almeno 1 m rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro volume tecnico o struttura distante meno di dieci metri e trovarsi a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta di locali abitati situati a distanza compresa fra i 10 ed i 50 m.
- In caso si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'autorità competente, come previsto dall'art. 271 comma 14 del Dlgs 152/06 e smi, deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. La suddetta comunicazione dovrà contenere anche una descrizione delle azioni intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare il normale e corretto funzionamento dell'impianto.
- Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dell'impianto di abbattimento comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento.

o) Altre prescrizioni in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro

- Siano predisposte e diffuse agli operatori coinvolti, le procedure da mettere in atto in caso di eventi accidentali quali lo sversamento di sostanze inquinanti sul piazzale (ad esempio: carburanti dei mezzi utilizzati per la movimentazione dei rifiuti, oli o altre sostanze in fase di esercizio, ecc.);
- Sia fornita la necessaria informazione agli addetti impegnati nelle operazioni di gestione dei rifiuti sull'opportunità di essere sottoposti a immunoprofilassi attiva (es. vaccinazione antitetanica, ecc.);
- Siano utilizzati macchinari ed attrezzature conformi alla direttiva macchine (D.Lgs 17/2010), dotati di marcatura CE e dichiarazione di conformità, da adoperarsi negli stretti limiti di utilizzo e manutenzione previsti dai rispettivi costruttori;
- Sia rispettato quanto disposto dal DLgs 81/2008, fermo restando che l'istanza e la relativa documentazione inviata assolve l'obbligo di comunicazione all'Organo di Vigilanza, di cui all'art. 67 del d.lgs 81/2008 (*notifica per nuovi insediamenti produttivi*)

p) Raccomandazioni

Si raccomanda

- di dare immediata comunicazione all'ARPAE territorialmente competente delle partite di rifiuto respinte al mittente, con indicazione della tipologia e quantitativo dei rifiuti, del soggetto a cui viene restituito il carico, dei motivi specifici di non accettazione del carico;
- di comunicare immediatamente all'ARPAE SAC di Bologna ogni eventuale variazione di legale rappresentanza, di ragione/denominazione sociale, ecc, variazione strutturale e/o gestionale dell'impianto, ai fini degli eventuali provvedimenti di competenza;

q) **Avvertenze :**

Dovranno essere osservate se ed in quanto applicabili le specifiche disposizioni inerenti la parte IV del D.lgs 152/06, con particolare riferimento a quelle relative all'adesione al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), alla tenuta dei registri di carico e scarico, ai formulari di trasporto ed alla dichiarazione annuale (MUD) di cui all'art. 188 bis, 188 ter, 189, 190 e 193 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 s.m;

La presente autorizzazione è rinnovabile. A tal fine, entro centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda all' autorità competente (attualmente ARPAE SAC di Bologna), che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990

Quando a seguito di controlli sull'impianto e sull'attività di gestione di rifiuti ivi svolta, siano accertate difformità rispetto all'autorizzazione, si procede ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.lgs 152/06 secondo la gravità dell'infrazione, nel seguente modo:

- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.